Legge regionale 21 maggio 1997, n.37

Integrazione alla L.R. 4 dicembre 1980, n. 89 concernente norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale.

ARTICOLO 1

(Inserimento dell'art. 13 bis nella LR 4 dicembre 1980, n. 89)

Dopo l'articolo 13 della LR 4 dicembre 1980, n. 89 e' inserito il seguente articolo 13 bis:

"ARTICOLO 13 bis" (Istituzione di punti vendita)

- 1. Gli Enti locali e i soggetti proprietari di musei di interesse locale, per le finalita' di cui all'art. 1, possono istituire presso i musei locali o in altre istituzioni o strutture culturali punti di vendita riguardanti: cataloghi ed altro materiale illustrativo, riproduzione di beni culturali, oggettistica, pubblicazioni, materiale audiovisivo che facciano riferimento alle opere conservate nel museo e nel territorio della localita'.
- 2. Qualora l'Ente locale non sia in grado di realizzare il servizio di cui al comma 1, puo' richiedere di aderire al sistema museale associativo di cui all'art. 12 che e' tenuto ad assicurare il servizio medesimo.
- 3. La gestione dei servizi di cui al comma 1 puo' essere affidata a proprio personale oppure a soggetti da individuarsi mediante le procedure previste dalle disposizioni vigenti.